

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

(art.3 Legge 662/96- art.59 D.Lgs. 446/97)

Approvato con delibera di Giunta Comunale N. 21 DEL 19/02/2004

ART.1 – Ambiti di applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione C.C. n.133 del 30.11.98 e ss.mm., dell'art.10 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. n.154 del 23.12.98, ed ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 662/96 e dell'art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs 46/97, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'Ente impegnato nell'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Il presente Regolamento persegue la finalità di incentivare l'attività di accertamento e di liquidazione dell'ICI da parte dei dipendenti addetti all'Ufficio Tributi, al fine di potenziare, attraverso la destinazione dei predetti incentivi, la produttività, l'efficienza e l'efficacia del Servizio Tributi.
3. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Sogliano al Rubicone, il personale dell'Area Economica Finanziaria, nonché le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre aree organizzative, eventualmente assegnate, anche temporaneamente all'Ufficio Tributi, in qualità di collaboratore nell'attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI.

ART.2 - Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, dell'Ufficio Tributi del Comune di Sogliano al Rubicone. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta, anche se titolare di posizione organizzativa, e gli altri dipendenti dell'Ufficio con mansioni di liquidazione e accertamento dell'evasione ICI, in proporzione al tempo dedicato alle attività sopramenzionate.
2. Tale fondo va a confluire nelle risorse che l'Ente destina annualmente alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.

ART.3 - Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al **5%** delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e altresì non contestate, a seguito di emissioni di avvisi di liquidazione e accertamenti ICI, al netto di sanzioni e interessi.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| - responsabile d'imposta | 25% |
| - personale dell'ufficio addetto all'accertamento
(attività istruttoria, indagini catastali, immissione e bonifica dati, comunicazione agli utenti, ricevimento pubblico, gestione procedimento accertamento compreso eventuale contenzioso) | 60% |
| - collaboratori amministrativi
(indagini collaterali, attività immissione dati ed altre attività di natura meramente amministrativa) | 15% |

Nel caso in cui venga eventualmente assegnato, anche temporaneamente, personale amministrativo o tecnico di altri settori, a questo spetterà una percentuale pari al 10% che verrà detratta dalla percentuale spettante al personale addetto all'accertamento.

3. Al responsabile d'imposta che collabora anche alle altre attività di accertamento e liquidazione spetta, oltre alla percentuale d'incentivo a lui destinata, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all'accertamento.
4. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota di incentivo, deve espressamente essere assegnato all'ufficio tributi, anche temporaneamente, con un atto del Responsabile di Area in cui si specifica il tempo di assegnazione e le mansioni svolte relative all'accertamento catastale dei beni oggetto del controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione.
5. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa.
6. La determinazione di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, è unica per l'esercizio di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di aprile dell'esercizio successivo.
7. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal Comune di Sogliano al Rubicone a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono incluse nella percentuale del 5% costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo

ART.4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto Comunale, con riferimento, per l'esercizio 2004, al consuntivo delle somme recuperate a titolo di evasione d'imposta nel corso dell'anno 2003.